



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2010 (18.06)
(OR. en)**

11042/10

**WTO 222
SERVICES 27
COMER 108
COASI 113**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm: 8523/10 WTO 110 SERVICES 18 COMER 60 COASI 65

Oggetto : Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

Si allega per le delegazioni una versione riveduta della proposta in oggetto, risultante dai lavori del comitato per la politica commerciale (membri titolari) del 21 marzo 2010, che include le pertinenti dichiarazioni della Commissione. Le modifiche alla proposta originaria della Commissione figurano in grassetto.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3 e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) I negoziati sono stati portati a termine e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, (di seguito l'"accordo") è stato siglato il 15 ottobre 2009.
- (3) L'articolo 15.10, paragrafo 5 dell'accordo prevede la sua applicazione in via provvisoria.

¹ GU C... del ..., pag. ...

- (4) L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione europea ed essere applicato in via provvisoria, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri dell'Unione europea di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea sono parti.
- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria dal carattere sensibile di questo elemento dell'accordo che deve essere concluso dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.
- (7) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (8) **L'Unione europea dovrebbe attivare le procedure relative alle limitazioni della restituzione dei dazi, alle misure di salvaguardia e alla risoluzione delle controversie ogniquale volta si diano le condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'accordo. I diritti dell'Unione europea di cui all'articolo 14 (Restituzione dei dazi o esenzione dai dazi) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dovrebbero essere esercitati in conformità alle pertinenti disposizioni contenute nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea.**
- (9) **L'applicazione provvisoria prevista nella presente decisione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri in conformità ai trattati.**

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell'Unione europea dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione

Articolo 3

1. L'Unione europea applica l'accordo in via provvisoria, come previsto dall'articolo 15.10, paragrafo 5 ¹dell'accordo stesso, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione. **Non sono provvisoriamente applicate le seguenti disposizioni:**

- **gli articoli da 10.54 a 10.61 della Sottosezione B (Repressione penale) del capo 10 sulla proprietà intellettuale;**
- **l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 5, l'articolo 8 e l'articolo 10 del protocollo sulla cooperazione culturale.**

2. Il Consiglio fissa la data di applicazione provvisoria stabilendo quando la notifica di cui all'articolo 15.10, paragrafo 5 dell'accordo deve essere trasmessa alla Corea. La notifica include i riferimenti alle disposizioni che non possono essere provvisoriamente applicate.

¹ *Articolo 15.10, paragrafo 5: Entrata in vigore:*

- a) Il presente accordo è provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la Parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive pertinenti procedure.
- b) Se una Parte non è in grado di applicare provvisoriamente certe disposizioni del presente accordo, ne informa l'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga alla lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le necessarie procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente certe disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese seguente la notifica.

Il Consiglio può coordinare la data effettiva di applicazione provvisoria con la data di entrata in vigore del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea.

3. Un avviso col quale sarà resa nota la data dell'applicazione provvisoria sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

1. La Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione europea di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8 del protocollo stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione si applica alla scadenza del periodo di proroga. Il Consiglio decide all'unanimità la proroga della durata del periodo di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Il periodo di cui all'articolo **5, paragrafo 6** della decisione 1999/468/CE è di un mese.

Articolo 5

1. Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2. Le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

La posizione che il comitato per la cooperazione culturale adotta in merito a decisioni aventi effetto giuridico è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell'Unione europea nel comitato per la cooperazione culturale sono alti funzionari delle amministrazioni della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione europea in conformità al trattato.

Articolo 7

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II(a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.

Articolo 8

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a giurisdizioni dell'Unione europea o degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Consiglio

Il presidente

Dichiarazioni della Commissione:

1. Dichiarazione sulle regole di origine

La Commissione conferma il carattere eccezionale delle deroghe relative a taluni prodotti tessili e al surimi contenute nel protocollo relativo alle regole di origine. La Commissione conferma inoltre l'adesione alle regole d'origine preferenziali standard dell'UE quale base per i negoziati di altri ALS nonché l'importanza di continuare ad esigere nelle proprie regole d'origine un livello adeguato di trasformazione e lavorazione nel paese d'origine dei prodotti affinché possano beneficiare del trattamento preferenziale.

La Commissione intende favorire, degli attuali e futuri negoziati di ALS, il divieto di restituzione dei dazi. Ogni modifica di tale politica in un determinato ALS dovrà essere preceduta da una discussione con gli Stati membri.

2. Dichiarazione sui prezzi d'entrata

La Commissione conferma il carattere eccezionale delle disposizioni dell'ALS relative alla soppressione dei prezzi d'entrata di determinati ortofrutticoli che sono state concordate con la Corea date le speciali circostanze di tali negoziati e non costituiscono un precedente per altri negoziati bilaterali o multilaterali.

3. Dichiarazione sul protocollo sulla cooperazione culturale

La Commissione ricorda il suo profondo attaccamento ai principi e alle disposizioni della convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Il protocollo sulla cooperazione culturale, allegato all'accordo di libero scambio con la Corea e le cui disposizioni in materia di coproduzione audiovisiva saranno in vigore per una durata inizialmente limitata a tre anni, è direttamente posto sotto l'egida della convenzione e non rimette in questione la politica dell'Unione europea secondo la quale i negoziati commerciali nel settore dei servizi culturali e audiovisivi non devono arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione.

Il protocollo è stato elaborato e negoziato tenendo conto delle specificità della Corea in materia di politica culturale, in particolare per quanto riguarda il sostegno al settore audiovisivo. Pertanto, esso non costituisce un precedente per i futuri negoziati con altri partner.

La Commissione ribadisce l'impegno a incoraggiare la ratifica e l'attuazione della convenzione dell'UNESCO e a definire una strategia globale dell'Unione europea in materia di politica culturale esterna, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008.

4. Dichiarazione sull'attuazione dell'ALS

La Commissione è tenuta ad attivare le procedure relative alle limitazioni della restituzione dei dazi, alle misure di salvaguardia e alla risoluzione delle controversie ogniqualvolta si diano le condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni.

Per assicurare uno stretto monitoraggio degli impegni coreani e della cooperazione sull'attuazione dell'ALS tra la Commissione e le parti interessate, sono adottate le seguenti misure:

- la Commissione scambierà regolarmente con le imprese dell'UE, gli Stati membri e la commissione per il commercio internazionale le statistiche sulle importazioni coreane in settori sensibili, nonché le statistiche sulle importazioni ed esportazioni pertinenti per invocare la clausola di salvaguardia e la clausola speciale sulla restituzione dei dazi. Le statistiche relative a veicoli, elettronica di consumo e prodotti tessili sono scambiate su base bimestrale, a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo;
- per facilitare i contributi alla preparazione delle riunioni relative all'ALS, la Commissione distribuirà all'inizio dell'anno alle parti interessate, agli Stati membri e alla commissione per il commercio internazionale un ordine del giorno provvisorio di tali riunioni;
- la Commissione esaminerà attentamente tutte le informazioni documentate fornite dalle imprese dell'UE in materia di ostacoli per l'accesso al mercato. Discuterà tali informazioni con le imprese e le terrà al corrente del seguito dato ai reclami in materia di accesso al mercato. A tal fine, si farà ricorso ai diversi fori già istituiti a Bruxelles e a Seul nel quadro della strategia di accesso ai mercati.

Al fine di assicurare una corretta applicazione del capo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, è istituito un gruppo consultivo nazionale. In tale gruppo le imprese, i sindacati e le organizzazioni non governative saranno ugualmente rappresentate. Anche il Comitato economico e sociale sarà adeguatamente rappresentato. Le modalità specifiche del funzionamento di tale gruppo saranno convenute con le suddette parti interessate.

5. Dichiarazione sulle disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

La Commissione conferma il carattere eccezionale del testo di compromesso dell'articolo 2.17 "Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa" che non costituisce un precedente per altri negoziati bilaterali o multilaterali.

La Commissione intende favorire, degli attuali e futuri negoziati di ALS, disposizioni antifrode intese ad assicurare la corretta applicazione delle preferenze tariffarie da parte del paese partner, prevedendo l'eventuale sospensione delle preferenze tariffarie in caso di non cooperazione e/o frodi o irregolarità.

=====